

COMUNE DI MATERA

Settore Polizia Locale

Ufficio Traffico

Prot. n.29068

Ord. n. 126

Matera, 10.04.2019

Oggetto: disciplina della circolazione veicolare in località Murgia Timone.–
Revoca O.D. n. 08 del 09.01.19.

IL DIRIGENTE INCARICATO

Vista l' Ordinanza Dirigenziale n. 08 del 09.01.2019 con la quale si provvedeva a disciplinare la circolazione e la sosta dei veicoli in località Murgia Timone tutti i giorni prefestivi e festivi dal 12 gennaio al 31 dicembre 2019 dalle ore 11:00 alle ore 17:00;

Sentito l'Assessore alla mobilità e traffico, il quale ha richiesto all'Ufficio Traffico di valutare la possibilità di variare l'orario di vigenza dei divieti e della circolazione veicolare in generale in località Murgia Timone relativamente al periodo estivo ed a quello invernale dell'anno;

Considerato, che occorre assicurare le necessarie misure in materia di circolazione stradale in località Murgia Timone al fine di consentire l'ordinato afflusso pedonale nelle aree di maggiore richiamo turistico, limitando nel contempo i volumi di traffico nella medesima località;

Ritenuto necessario pertanto, adottare un provvedimento con il quale istituire, in località Murgia Timone, il divieto di transito, tra l'intersezione località Jazzo Gattini ed il piazzale Belvedere, secondo le modalità di seguito indicate:

❖ **Periodo estivo:**

- 1° aprile – 31 luglio prefestivi e festivi dalle ore 09:00 alle ore 20:00,
- 1° agosto – 31 agosto tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 20:00,
- 1° settembre – 31 ottobre prefestivi e festivi dalle ore 09:00 alle ore 20:00,

❖ **Periodo invernale:**

- 1° novembre – 31 marzo prefestivi e festivi dalle ore 11:00 alle ore 17:00,

Ritenuto altresì istituire il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sulla strada di collegamento tra la S.S.7 ed il piazzale "Belvedere" tra l'intersezione con la S.S. 7 e il Piazzale Belvedere;

Rilevata inoltre la necessità, di regolamentare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli in località Murgia Timone, limitatamente al periodo dal 18 aprile al 5 maggio 2019 in occasione delle festività pasquali, 25 aprile e 1° maggio 2019;

Visto il C.d.S. emanato con D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/1992;

Visto il D. Lgs. n. 2 67/2000 (T.U.E.L.);

Visto il Decreto Sindacale Prot. n. 189 del 09.04.2019 con il quale si conferisce temporaneamente la responsabilità del Settore Polizia Locale al dirigente del Settore gestione del territorio ing. Felice VICECONTE;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa:

1. *L'istituzione del divieto di transito in località di Murgia Timone, nel tratto di strada tra la località Jazzo Gattini ed il piazzale Belvedere, e piazzale Belvedere, eccetto frontisti, Bus del Trasporto Pubblico Urbano (TPU), NCC fino a 9 posti, Taxi, bus scoperti, mezzi di soccorso e di polizia, veicoli a servizio di persone titolari di contrassegno per diversamente abili secondo il calendario e gli orari di seguito indicati:*
 - ❖ **Periodo Estivo:**
 - *1° Aprile - 31 Luglio prefestivi e festivi dalle ore 09:00 alle ore 20:00;*
 - *1° agosto - 31 agosto tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 20:00*
 - *1° settembre - 31 ottobre prefestivi e festivi dalle ore 09:00 alle ore 20:00*
 - ❖ **Periodo invernale:**
 - *1° Novembre - 31 Marzo prefestivi e festivi dalle ore 11:00 alle ore 17:00;*
 2. *L'istituzione del divieto di transito agli autobus turistici, superiori a 9 posti, nei periodi e negli orari indicati ai punti 1 e 4, sulla strada di collegamento tra la S.S. 7 e il piazzale belvedere.*
 3. *L'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, ambo i lati, in località Murgia Timone - tratto di strada tra la S.S. 7 e il Piazzale Belvedere, e il Piazzale Belvedere-.*
 4. *L'istituzione temporanea del divieto di transito dalle ore 09:00 alle ore 20:00 limitatamente al periodo dal 18 aprile al 5 maggio 2019 in località di Murgia Timone, nel tratto di strada tra la località Jazzo Gattini ed il piazzale Belvedere, e piazzale Belvedere, eccetto frontisti, Bus del Trasporto Pubblico Urbano (TPU), NCC fino a 9 posti, Taxi, bus scoperti, mezzi di soccorso e di polizia, veicoli a servizio di persone titolari di contrassegno per diversamente abili.*
- **La revoca dell' Ordinanza Dirigenziale n. 08 del 09.01.2019 e di ogni altro provvedimento in contrasto con la presente ordinanza.**

Gli Operatori del Settore di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art.74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza è valida ai soli fini della circolazione veicolare ed entrerà in vigore previa apposizione della segnaletica stradale nei termini previsti dal D.lgs. 285/92 e dal D.P.R. 495/92.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone o cose che potrebbero derivare dall'inosservanza della presente ordinanza.

Ten. Orazio FALCONE

IL DIRIGENTE INCARICATO
- Ing. Felice VICECONTE -